

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024" – Oggetto assembleare n. 7654/2023

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 19 dicembre 2023**

SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA

La legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024*", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con le leggi regionali di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026 al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2024).

Art. 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 2 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984

La disposizione in esame introduce all'intero della legge regionale 1 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) la previsione secondo cui la carica del Presidente e del Vicepresidente dei Consorzi di Bonifica sono riconfermabili una sola volta, essendo tale condizione contenuta in alcuni statuti di Consorzi medesimi.

La modifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è riconducibile all' Obiettivo DEFR n.4 "Resilienza ai cambiamenti climatici e gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" dell' Assessorato all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca.

Art. 3 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004

Al fine di rafforzare lo sviluppo delle energie rinnovabili con tale disposizione si vuole allineare la durata della concessione delle piccole derivazioni idroelettriche (fino a 3000 kW) al periodo di incentivazione ottenuto dal concessionario sulla base della

normativa nazionale che definisce incentivi e modalità di accesso per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Secondo le disposizioni statali il periodo incentivante decorre non dal rilascio della concessione ma dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e da questo momento viene determinato pari alla vita media utile dell'impianto. La disposizione pertanto mira ad allineare la durata della concessione rilasciata antecedentemente al periodo incentivante concesso. L'allineamento può avvenire solo nel rispetto della durata massima trentennale stabilita per le concessioni dalla normativa statale (art. 21 del R.D. 1775/1933).

La modifica al testo dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) non comporta maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale ed è riconducibile all'Obiettivo DEFR n.4 "Economia Energie Rinnovabili, Economia circolare e Plastic free" dell'Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

Il recente riconoscimento UNESCO (avvenuto il 19 settembre scorso a Riyadh in Arabia Saudita) come patrimonio mondiale del sito Carsismo e grotte nelle Evaporiti dell'Appennino settentrionale - bene candidato in base al criterio (VIII) in quanto il sito "costituisce una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell'evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative" - richiede un ampliamento non tanto delle categorie (Mab e siti patrimonio dell'Umanità), quanto dei criteri contemplati per i siti. Si precisa che il criterio VIII sopra enunciato è pienamente rispondente alle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale enunciate nella legge regionale 6 del 2005 di cui le aree protette sono i principali attori. Inoltre la modifica legislativa prevede che tra i soggetti assegnatari di contributi regionali ci siano anche quei soggetti pubblici gestori dei beni oggetto di riconoscimento UNESCO, quali agenzie regionali, interregionali o nazionali.

La disposizione - riconducibile all'obiettivo del DEFR 2024-26 n.2 "PROMUOVERE LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ" dell'Assessorato PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA, POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO - non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto rappresenta soltanto una più puntuale finalizzazione delle risorse rese disponibili a valere sulla legge regionale n. 6 del 2005, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con riferimento alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 " Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", del bilancio regionale 2024-2026.

Art. 5 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011

Secondo le disposizioni in materia di concessione contenute nel RR 20 novembre 2001, n. 41, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, è concessa all'Agenzia territoriale dell' Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti di cui alla L.R. 23 dicembre 2011, n. 23, la quale la mette a disposizione del gestore del servizio idrico integrato. Affinché siano rispettate le disposizioni a tutela della qualità e della disponibilità dell'acqua, la disposizione in esame esplicita che per le violazioni connesse all'utilizzo dell'acqua pubblica e degli adempimenti previsti nell'atto e nel disciplinare di concessione risponda il gestore del servizio idrico integrato, in quanto assegnatario della medesima.

La modifica non comporta oneri per il bilancio regionale ed è riconducibile all' Obiettivo DEFR n. 6 "MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA DISPONIBILITÀ DELLE ACQUE" dell'Assessorato alla Transizione Ecologica, Contrasto ai Cambiamenti climatici, Ambiente, Difesa del suolo.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

La disposizione ha lo scopo di aggiornare la legge regionale edilizia alle modifiche al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) relative alla definizione degli interventi edilizi e al regime amministrativo degli stessi.

L'articolo in esame, in particolare, modifica l'articolo 7 della LR n. 15 del 2013, per recepire quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39 (*"Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"*), convertito con modificazioni dalla legge 14 aprile 2023, n. 68, che ha semplificato le modalità abilitative relative all'installazione di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, aggiungendo tali opere all'elenco degli interventi costituenti attività edilizia libera del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico dell'Edilizia (art. 6, comma 1, lettera e-sexies).

Le modifiche normative proposte, che non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale, sono riconducibili all'obiettivo del DEFR n. 5 "PROMUOVERE LA SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA" dell'Assessorato alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art.7 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015

L'articolo in esame modifica l'articolo 1 comma 6 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata) eliminando l'ultimo periodo. Tale modifica è resa necessaria in quanto tale periodo fissa degli obiettivi al 2020, orizzonte temporale superato. Inoltre, tali obiettivi risultano ampiamente declinati all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate, l'ultimo dei quali è il PRRB 2022-2027 che è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022. La sede più idonea per la previsione di target quantitativi di questo tipo è infatti la pianificazione di settore, la cui approvazione compete comunque all'Assemblea Legislativa. Appare dunque più indicato evitare una cristallizzazione dei parametri nella norma di legge regionale, lasciando al più dinamico strumento del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate la previsione periodica di target di questo tipo.

L'articolo, che non comporta oneri per il bilancio regionale, è riconducibile all'Obiettivo del DEFR n. 5 "PROMUOVERE L'ECONOMIA CIRCOLARE E DEFINIRE LE STRATEGIE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEGLI SPRECHI" dell'Assessorato alla Transizione Ecologica, Contrasto ai Cambiamenti climatici, Ambiente, Difesa del suolo

Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA

Art. 8 - *Perentorietà dei termini di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017*

L'articolo è volto a confermare la perentorietà dei termini degli strumenti urbanistici attuativi relativi al periodo transitorio della nuova legge urbanistica regionale, sancita dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017, a fronte di una sopravvenuta norma statale che rischierebbe di determinare - se non coordinata con la legislazione urbanistica regionale - la proroga di due anni di tali termini (art. 10 septies, comma 1, lettere a) e b), decreto-legge n. 21 del 2022, come poi convertito e modificato, da ultimo, con legge n. 14 del 2023)

Infatti, nell'ambito della speciale disciplina transitoria relativa agli strumenti urbanistici attuativi che i Comuni possono perfezionare entro il 01.01.2024 (con l'approvazione e il convenzionamento degli stessi), la legge urbanistica regionale prevede termini perentori per la presentazione dei relativi titoli edilizi e per l'esecuzione delle trasformazioni, per evitare che la potenziale edificabilità di tali aree in espansione venga protratta senza limiti di tempo.

Si ricorda a tal riguardo che l'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale n. 24 del 2017 prevede che relativamente a tali strumenti attuativi "La convenzione urbanistica deve prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti per l'esecuzione dell'intero strumento, allo scopo di assicurare l'immediato avvio e l'attuazione degli interventi" (art. 4, comma 5, ultimo periodo, L.R. n. 24 del 2017).

L'immediata attuazione degli interventi in questione costituisce dunque un principio cardine della disciplina della legge urbanistica regionale (principio espresso anche ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4), per interrompere definitivamente il tradizionale orientamento dell'urbanistica al consumo di suolo e per indirizzare gli interventi urbanistici ed edilizi unicamente verso il riuso e la rigenerazione urbana.

L'articolo in esame stabilisce dunque che la corretta applicabilità della citata norma statale di proroga ai termini della convenzione urbanistica e degli interventi edilizi attuativi presuppone la coerenza con la complessiva normativa urbanistica regionale e, quindi, il rispetto dei termini generali già stabiliti in modo perentorio dalla disciplina transitoria della stessa legge

urbanistica regionale. A tal riguardo si evidenzia che il testo statale prevede già che dette proroghe non operino nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti; cosicché appare congruo specificare che le stesse non possano trovare applicazione qualora siano in contrasto con detta disposizione della legge urbanistica regionale n. 24 del 2017.

La norma, avendo contenuto confermativo di disposizioni della legge urbanistica regionale sui tempi di attuazione degli interventi urbanistici, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è riconducibile Obiettivo DEFR n. 3 "Perseguire il saldo zero di consumo di suolo e la rigenerazione urbana" dell'Assessorato Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e foreste, Pari opportunità.

Capo III

LEGALITA' E POLIZIA LOCALE

Art.9 - *Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018*

A seguito degli eventi alluvionali dello scorso maggio e degli altri eventi emergenziali di questi ultimi anni, le strutture di polizia locale di ampia parte del territorio regionale hanno sopportato sia gli effetti conseguenti a danni diretti sia gli effetti conseguenti ad un investimento operativo ed amministrativo più cospicuo, in termini di presidio del territorio, mantenimento della sicurezza e sostegno alle comunità. A testimonianza della "sofferenza" del settore, tutto il sistema di polizia locale regionale è stato coinvolto in attività di mutuo-aiuto ai comandi colpiti, con un invio di pattuglie di supporto da parte di una quarantina di comandi di tutto il territorio regionale, fino a fine giugno, attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale, garantito ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1487 del 2022.

In questo quadro, è stata operata a livello regionale una scelta di supporto ai territori colpiti prevedendo azioni sostegno e, prendendo atto anche dell'aggravio amministrativo e operativo incorso per enti locali e polizie locali, si è reso necessario rinviare il termine della ricognizione di cui all'art. 37 della LR 13/2018, che necessita inoltre di un accompagnamento e di un supporto regionale attivo, anche attraverso la definizione di Accordi di

Programma per il raggiungimento dello status di corpo, previsti dalla stessa delibera della Giunta regionale n. 2112 del 2019

La modifica normativa, che non ha impatto finanziario, è riconducibile all'obiettivo del DEFR n. 4 "Polizia locale" della Presidenza della Giunta

Capo IV

ENTI LOCALI

Art.10 - *Modifiche all'articolo 6-bis della legge regionale n. 21 del 2012*

La modifica legislativa introdotta dalla disposizione in esame all'articolo 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n.21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) consente ai Comuni interessati di presentare la richiesta di ridelimitazione del proprio ambito territoriale ottimale, misura già prevista ed esercitata, puntualmente, nel 2015. La novella presentata non è applicata solamente all'anno di entrata in vigore ma resta vigente per le annualità successive con l'unico limite della finestra temporale ogni tre anni a decorrere dal 2024 in allineamento al percorso triennale del programma di riordino territoriale.

Restano in vigore i requisiti già definiti nel 2015 relativamente ai limiti demografici e al numero minimi presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Infatti, la possibilità di ridelimitazione dell'ambito territoriale ottimale è vincolata alla necessità che nel medesimo vi siano più di dieci comuni e ciascun ambito ridefinito debba avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti per i comuni montani o appartenuti a comunità montane.

Le modifiche introdotte non comportano oneri per il bilancio regionale e sono riconducibili all'obiettivo del DEFR n. 4. "UNA NUOVA GOVERNANCE ISTITUZIONALE" dell'Assessorato al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE.

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Art. 11 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002*

Con la presente modifica si adegua l'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) alle disposizioni normative statali sopravvenute in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ed in particolare introduce il richiamo al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40, emanato in attuazione della delega conferita al Governo della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021.

Si evidenzia al riguardo che nell'attuale quadro costituzionale la competenza in merito agli aspetti di sicurezza è infatti ascrivita alla competenza statale (art. 117.2 Cost.) e l'ordinamento sportivo è materia concorrente (art. 117.3 Cost.).

Il citato decreto statale revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità ed in particolare al Capo II disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate, al Capo III le norme di comportamento degli utenti delle aree ed al Capo IV dispone la normativa a favore delle persone con disabilità.

Alle disposizioni finali di cui al Capo V si prevede che gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita adeguino entro il 31 ottobre 2024 gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal medesimo decreto.

La presente modifica normativa che comporta un più coerente adeguamento alla normativa statale vigente in materia non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ed è riconducibile all'obiettivo del DEFR 2014 n.1 "STRATEGIE E MISURE PER LA RIPRESA DI UN TURISMO QUALIFICATO E SOSTENIBILE POST COVID" dell'Assessorato alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio

Art. 12 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002

L'articolo in esame sostituisce il comma 3-bis all'art. 11 della legge regionale n. 40 del 2002, a suo tempo introdotto per il sostegno e il rilancio delle imprese del settore turistico in ragione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da covid-19, con una formulazione volta a meglio corrispondere a più recenti esigenze che prevede che, al fine di sostenere, promuovere e rilanciare settori

turistici strategici a seguito di gravi eventi e fattori climatici che interessino il territorio regionale o parte di esso, la Regione possa sostenere le imprese che operano in tali settori, con contributi a fondo perduto per la qualificazione ed innovazione delle strutture e dei servizi o in forma di ristori per le perdite di reddito subite, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definisce le tipologie di interventi ammessi a finanziamento ed individua le categorie di imprese beneficiarie, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

La disposizione - riconducibile all'obiettivo del DEFR 2024 n. 1. STRATEGIE E MISURE PER LA RIPRESA DI UN TURISMO QUALIFICATO E SOSTENIBILE POST COVID dell'Assessorato a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio - non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto rappresenta soltanto una diversa finalizzazione delle risorse rese disponibili a valere sulla legge regionale n. 40 del 2002, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con riferimento alla Missione 7, Programma 1, del bilancio regionale 2024-2026.

Art. 13 - *Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023.*

Con le modifiche introdotte dal presente articolo all'art. 12 (Programmi Annuali) della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) si intende arricchire e diversificare la pluralità delle iniziative e degli interventi volti all'attrazione, alla permanenza ed alla valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione nel contesto regionale. In particolare - nell'ambito della programmazione annuale - si esplicita il ruolo che possono giocare sia nuovi corsi universitari connessi con le competenze richieste dal sistema produttivo regionale, sia l'ampliamento degli spazi per i nuovi corsi universitari, per i laboratori di ricerca o per altre strutture volte ad accrescere l'accoglienza di studenti e dottorandi, sia infine sostenere la partecipazione degli Atenei, degli studenti e dei dottorandi agli eventi e competizioni di livello nazionale ed internazionale.

All'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse stanziare in bilancio a valere sulla legge regionale n. 2 del 2023, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti. La modifica normativa è riconducibile all'obiettivo del DEFR n. 3 "Attrattività, competitività, internazionalizzazione e crescita delle imprese e

delle filiere" dell'Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali

Capo VI

SANITA' e POLITICHE SOCIALI

Art. 14 - *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 48 del 2001*

Il presente articolo ha la finalità di assicurare la continuità dell'agevolazione fiscale già esistente in materia di IRAP di cui all'art.7, comma 1, della L.R.48/2001, in favore di quegli enti che hanno perso o non possono più avere la qualifica di ONLUS per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, istituito con D. Lgs.117/2017 (cd. *Riforma del Terzo settore*).

In particolare, l'agevolazione IRAP interessata da questo intervento si riferisce alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) nei confronti delle quali, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, le Regioni possono deliberare la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

Si evidenzia che gli articoli 10 e 21 del D. Lgs.460/1997 resteranno in vigore fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui al combinato disposto degli articoli 102, comma 2, e 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore. La disposizione che s'introduce riveste pertanto carattere transitorio.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha sostituito i previgenti registri regionali delle organizzazioni di volontariato. Pertanto, a seguito dell'avvio del RUNTS, divenuto operativo dal 23 novembre 2021 (come previsto con Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021), è partito il procedimento di migrazione degli enti iscritti nei preesistenti registri regionali, disciplinato dall'art. 54 del D. Lgs. 117/2017 e dall'art. 31 del D.M. 106/2020. Quindi, le Organizzazioni di volontariato, che erano ONLUS "di diritto" ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997, con l'iscrizione al RUNTS hanno perso tale qualifica.

Oggi per acquisire la qualifica di Organizzazione di Volontariato, essendo decaduto il registro regionale delle ODV, occorre l'iscrizione nella sezione A) - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, considerata la volontà del legislatore di garantire la parità di trattamento e l'omogenea applicazione della disposizione fiscale ai medesimi soggetti che erano contemplati dall'art. 10 co. 8 del D. Lgs. 460/1997, l'agevolazione in materia di IRAP è stata estesa a tutte

le associazioni iscritte nella sezione A) - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO del RUNTS.

Per quanto concerne gli enti iscritti all'Anagrafe ONLUS che, a seguito di specifica istanza, sono stati iscritti al RUNTS ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020, anche questi ultimi hanno perso la qualifica di ONLUS.

Di conseguenza, si rende necessario un intervento normativo atto a prevedere il permanere dell'agevolazione Irap a beneficio dei soggetti sopra indicati.

La precisazione *"senza soluzione di continuità"* specifica che l'agevolazione è riconosciuta senza interruzioni, indipendentemente dal momento in cui è intervenuto il passaggio dai registri sopra indicati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di assicurare, per le ragioni sopra esposte, la continuità della disciplina.

Con la norma in esame vengono confermate le agevolazioni già previste dalla normativa regionale, senza introdurne di nuove in base all'art. 82, comma 8 del d. lgs 117/2017.

La modifica introdotta, pertanto, non determina nuovo o maggiori oneri per il bilancio regionale ed è riconducibile all'obiettivo del DEFR n. 3 *"Valorizzazione del Terzo Settore"* dell'Assessorato al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n.2 del 2003

Le modifiche all'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n.2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) introdotte con la norma in esame sono volte ad adeguare la normativa in materia di accreditamento socio-sanitario alle disposizioni di cui al nuovo comma 7 dell'articolo 8 quater D.lgs. 502 del 1992 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 2022, n. 118, norma che non prevede più la concessione dell'accREDITAMENTO provvisorio nel caso di richiesta da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti né la distinzione tra accREDITAMENTO provvisorio e accREDITAMENTO definitivo.

L'abrogazione dei commi 5 bis e 5 ter dello stesso articolo 38 è altresì coerente con la natura transitoria di tali disposizioni che fanno riferimento alla fase di avvio dell'accREDITAMENTO socio-sanitario, ormai già da tempo attuata con la delibera della Giunta regionale n. 514 del 2009.

E' inoltre apportate una ulteriore modifica al comma 3 dello stesso articolo introducendo la previsione in base alla quale spetta alla Giunta regionale la definizione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni.

Infine, si modifica il comma 4 dello stesso articolo 38 aggiungendo alle parole "organismo tecnico di ambito provinciale" le parole "o metropolitano" per adeguarlo alle intervenute riforme istituzionali. Le modifiche introdotte non comportano oneri a carico del bilancio regionale e sono riconducibili all'obiettivo del DEFR n. 1 "Sostegno alle persone più fragili e a chi se ne prende cura" dell'Assessorato al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 23 luglio 2014

L'articolo in esame introduce nell'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) la previsione più ampia di tre anni (in sostituzione della periodicità biennale originariamente prevista) quale periodo di tempo necessario per la valutazione d'impatto richiesta dalla clausola valutativa, al fine di poter considerare con una prospettiva, almeno, di medio termine l'evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, conseguente ai progetti finanziati, alle risorse erogate e agli interventi previsti dalla legge medesima. La modifica normativa introdotta, che non comporta oneri per il bilancio regionale, è riconducibile all'obiettivo del DEFR n.5 "Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale" dell'Assessorato al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e Aree interne.

Capo VII

AGRICOLTURA

Art. 17 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000

In sede di prima attuazione della legge regionale n. 23 del 2000 sono stati concessi contributi agli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna per la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'Itinerario riconosciuto; l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri e l'allestimento di musei a tema concernenti l'Itinerario enogastronomico.

Ora a distanza di molti anni, tali interventi necessitano di essere sostituiti o adeguati; la modifica proposta consente quindi di chiarire che negli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 si intendono ricompresi anche quelli di sostituzione ed adeguamento di interventi già realizzati.

La modifica introdotta ha soltanto una finalità interpretativa del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge regionale e pertanto non comporta a carico del bilancio regionale oneri ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del comma 1 a cui la Regione provvederà nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 Programma 1 del bilancio di previsione 2024-2026 a valere sulla legge regionale 23/2000.

La modifica legislativa è riconducibile all' OBIETTIVO DEFR "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE, PROMOZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E BIOECONOMIA" dell' Assessorato all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca.

Art. 18 - *Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994*

La disposizione apporta modifiche all'art. 52 della L.R. n. 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", nella parte in cui vengono normati gli "Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni".

Il comma 1, alla lettera a), inserisce nel testo dell'articolo un nuovo comma 2-bis in forza del quale "È fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione", obbligo già implicito nelle norme generali civilistiche, ma che in tal modo assume maggiore rilevanza potendo comportare l'elevazione di sanzioni amministrative per il cacciatore che non vi ottemperi.

Il comma 1, alla lettera b), modifica il comma 6 dell'art. 52, comma 12, spostando il termine di presentazione delle istanze da novembre a marzo.

Il comma 1, alla lettera c), inserisce un ulteriore periodo al comma 10 dell'art. 52, prevedendo che in caso di reiterata violazione da parte del titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida dell'obbligo di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche e di farsi autorizzare eventuali lavori, sia prevista la "decadenza dall'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto".

Il comma 1, alla lettera d), modifica il comma 11 dell'art. 52 chiarendo la distinzione tra "appostamenti fissi" soggetti ad autorizzazione ed "apprestamenti" non soggetti ad autorizzazione al fine di evitare confusione tra i due istituti e, per questa stessa finalità, inserisce anche un ulteriore periodo allo stesso comma 11,

specificando che "Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l'esercizio dell'attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati".

Il comma 1, alla lettera e), modifica il comma 12 dell'art. 52, comma 12, consentendo a un singolo soggetto di essere eventualmente titolare anche di una seconda autorizzazione di appostamento fisso, oltre alla prima, diversamente dalla norma attualmente vigente che limita a una sola autorizzazione per titolare e ciò anche per venire incontro al progressivo calo del numero dei cacciatori.

Le disposizioni dell'articolo in esame comportano modifiche normative alla disciplina relativa alla caccia senza comportare o maggiori oneri per il Bilancio della Regione. Le disposizioni sono riconducibili 6. TUTELA E RIEQUILIBRIO DELLA FAUNA.

La modifica legislativa è riconducibile all'OBIETTIVO DEFR 6. TUTELA E RIEQUILIBRIO DELLA FAUNA dell'Assessorato all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca.

Capo VIII

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 19 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017*

La norma in esame inserisce un periodo all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) che, come noto, ha disciplinato le procedure di stabilizzazione del personale precario della Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 20, comma 1 del decreto Madia (D.Lgs. 75/2017).

La disposizione recepisce nell'ordinamento regionale la nuova forma di stabilizzazione prevista dal D.L. 44 del 2023 all'art. 3 comma 5, ipotesi autonoma e distinta dalle precedenti, finalizzata a valorizzare il personale assunto a tempo determinato con contratto stipulato con la Regione Emilia-Romagna o con il Commissario straordinario a favore dell'amministrazione regionale, con la prospettiva di stabilizzazione condizionata al rendimento in servizio.

L'articolo non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto le suddette assunzioni di personale sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili e programmate nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni, ricompreso inserito nella sezione specifica del PIAO.

La disposizione in esame è riconducibile all'obiettivo del DEFR 2024-2026 n. 9 "SOSTENERE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL POTENZIAMENTO DEL PUBBLICO IMPIEGO" dell'Assessorato al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE.

Art. 20 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

La modifica normativa introdotta con la presente disposizione all'art. 26 della legge regionale 27 dicembre 2018 n. 24 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019*) ha lo scopo di adeguare il contributo riconosciuto per il personale, nell'ambito del finanziamento delle funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015 agli enti destinatari. Il contributo per il personale è determinato avuto a riferimento le figure professionali regionali in distacco sulle funzioni conferite al 31/12/2018, sulla base di un costo omnicomprensivo cristallizzato a tale data, composto dallo stipendio tabellare oltre alle altre voci di salario accessorio.

A far data dal 2024, la norma prevede di adeguare il contributo ai Contratti Collettivi nazionali del comparto funzioni locali. L'adeguamento del finanziamento decorre dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del CCNL (16/11/2022).

All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse stanziare nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 13 del 2015, ad implementazione delle convenzioni che regolano l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti destinatari.

L'articolo è riconducibile all'obiettivo del DEFR 2024/2026 n. 4 "Una nuova governance istituzionale" dell'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Entrata in vigore

L'articolo prevede che legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).